

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 37.2021

27-7-2021

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32 D.L. 73/2021)

Prov. Ag. Entrate prot. 191910/2021 del 15/07/2021

L'art. 32 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis") ha riproposto una nuova versione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, introdotto per la prima volta dall'art. 125 del D.L. 34/2020.

Con il recente **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 191910/2021, emanato il 15/07/2021**, sono stati approvati il modello (denominato "**Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione – Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**") e le relative istruzioni per la comunicazione delle spese agevolabili, e sono stati definiti i termini di presentazione del modello, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito, al fine del rispetto del limite di spesa pubblica pari a 200 milioni di euro nel 2021.

Con la conversione in legge del decreto, avvenuta con *Legge n. 106 del 23/07/2021* (pubblicata in G.U. del 23/07/2021) non sono state operate modifiche al testo dell'art. 32.

Ciò premesso, si evidenzia che il nuovo credito d'imposta presenta alcune differenze, ma anche molte analogie con il credito d'imposta ex art. 125 D.L. 34/2020, con la conseguenza che numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riguardo a quest'ultimo appaiono estensibili al nuovo credito d'imposta.

Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, si illustrano di seguito gli elementi caratterizzanti del credito d'imposta ex art. 32 e, considerati gli aspetti comuni con la precedente agevolazione, per una panoramica completa si rimanda alle nostre circolari che hanno commentato il credito d'imposta ex art. 125 D.L. 34/2020 (cfr. Circolari ICN n. 40, 51, 56, 60, 65 e 85 del 2020).

1. AMBITO SOGGETTIVO:

L'ambito soggettivo è invariato rispetto a quello previsto per il credito d'imposta ex art. 125.

infatti, i soggetti beneficiari del nuovo credito sono:

- a) I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, D.L. 34/2019.

Per completezza, si riportano quindi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta ex art. 125 (in particolare, con la Circolare n. 20/E del 10/07/2020):

Soggetti beneficiari di cui alla suelencata lettera a):

I soggetti beneficiari di cui alla suelencata lettera a) sono:

- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice, che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (ossia, società di capitali, tra cui le **cooperative**, ed enti commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

Soggetti beneficiari di cui alla suelencata lettera b):

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari di cui alla precedente lettera b), ossia gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si ricorda che l'Agenzia ha affermato che, stante la ratio del legislatore di estendere l'agevolazione in esame alla platea più ampia di potenziali beneficiari, ed in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione in esame alla sola attività commerciale, si ritiene che possano fruire della stessa gli enti suddetti "**a prescindere dalla tipologia di attività svolta**", e quindi, anche nell'ipotesi in cui svolgano solamente un'attività istituzionale.

Relativamente alla categoria degli enti del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), sono considerati Enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. AMBITO OGGETTIVO:

L'ambito oggettivo è stato ampliato: infatti, tra le spese agevolabili, rientrano ora anche le spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.

Più precisamente, all'elenco dei beni e servizi agevolabili ex art. 125, ai fini del nuovo credito è stata aggiunta la categoria di cui alla sottoelencata lettera b):

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) **la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;**
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In sostanza, anche il nuovo credito d'imposta continua a spettare in relazione a due categorie di spese:

- a) spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale, o per la **sanificazione degli strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) spese sostenute per l'acquisto di:
 - **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - **prodotti detergenti e disinfettanti;**
 - **dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti**, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione,
 - **tamponi (ed eventuale servizio di somministrazione) per coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali del soggetto beneficiario.**

Per completezza, si riportano quindi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta ex art. 125 (in particolare, con le Circolari n. 20/E, 25/E e 26/E del 2020):

Spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di cui alla sue elencata lettera a):

Relativamente alla categoria delle spese agevolabili relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti, di cui alla suelencata lettera a), l'Agenzia ha precisato che:

- per "ambienti" si intendono sia quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa in concreto, sia quelli in cui si svolge l'attività istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza);
- per "strumenti" si intendono gli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività lavorative e/o istituzionali, che possono essere nuovi, ovvero già utilizzati dai soggetti beneficiari ante COVID-19, e che possono avere un impiego sanitario ovvero un altro utilizzo, ovvero un impiego misto, dato che la *ratio* del legislatore è quella di limitare la diffusione del virus.
È tuttavia necessario che "*tali strumenti siano inerenti all'attività oggetto di agevolazione*";
- le attività di sanificazione possono essere svolte da soggetti terzi, ovvero possono essere svolte "in economia" dai soggetti potenziali beneficiari del credito.

In ogni caso, esse devono consistere in "*attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19*", con la conseguenza che:

- nel caso in cui tali attività vengano eseguite da operatori professionisti esterni risulta soddisfatta qualora sia presente "**apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione vigenti**",
- nel caso in cui esse vengano svolte "in economia" dai soggetti potenziali beneficiari del credito, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, risulta soddisfatta quando tali attività rispettano "**le indicazioni contenute nei Protocolli regolamentazione vigenti**", come attestato da documentazione interna.
Inoltre, nel caso di operazioni svolte in economia, il soggetto beneficiario si dovrà avvalere di propri dipendenti o collaboratori, "in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute". Si ricorda che il significato di tale ultima locuzione non è stato illustrato dall'Agenzia e che, in assenza di chiarimenti, essa potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire rilievo al possesso di idonee competenze in materia, acquisite attraverso studi, corsi, patentini, licenze, ecc., ovvero

attraverso formazione specifica svolta da operatori del settore a favore del personale interno aziendale addetto alle operazioni di sanificazione.

Sempre nell'ipotesi di attività di sanificazione svolte "in economia", l'Agenzia ha specificato che l'ammontare della spesa agevolabile "può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati".

Per l'Agenzia "resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, **dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari**".

- ai fini dell'individuazione dei "**Protocolli di regolamentazione vigenti**", richiamate in entrambe le ipotesi, "è necessario, in primis, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi";
- entrando nel merito dei Protocolli di regolamentazione ad oggi vigenti, si evidenzia che il richiamato Protocollo condiviso del 24/04/2020 è stato recentemente sostituito dal "**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**" del 6 aprile 2021, allegato all'**Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021**, nel quale, sempre al paragrafo 4, sono contenute le regole concernenti la "Pulizia e sanificazione in azienda". Tale paragrafo menziona anche la *Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020*, e la successiva *Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020*, che devono pertanto essere tenute in considerazione per l'esecuzione delle procedure di sanificazione;
- dato che l'Agenzia ha puntualizzato che occorre "in primis" fare riferimento ai Protocolli condivisi di regolamentazione e ad eventuali ulteriori protocolli aventi valenza nazionale o locale, non viene con ciò escluso che possano comunque sussistere altri documenti o provvedimenti normativi temporalmente vigenti (emanati in special modo da enti pubblici statali, ovvero da enti pubblici territoriali, per singole aree geografiche, settori produttivi o altro), che forniscano ulteriori indicazioni in merito ai requisiti di adeguatezza delle attività di sanificazione a prevenire e contrastare la diffusione del virus;

- quanto al **contenuto della certificazione/documentazione interna**, sia che le attività di sanificazione siano svolte da operatori esterni professionisti, ovvero dalle imprese "in economia", deve essere predisposta una certificazione che attesti che le attività di sanificazione poste in essere sono "coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19";

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, di cui alla suelencata lettera b):

Relativamente alla categoria delle spese agevolabili relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, di cui alla suelencata lettera b), l'Agenzia, relativamente alle spese che erano ammissibile nel credito d'imposta ex art. 125 (le quali non contemplavano l'acquisto e somministrazione di tamponi al personale interno, come invece previsto ora nel nuovo credito d'imposta), ha precisato che:

- nell'ambito dei "dispositivi di protezione individuale" rientrano:
 - mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, nonché tutti i prodotti elencati nella Circolare dell'Agenzia n. 26/E del 15/10/2020 e in successive risposte specifiche ad interPELLI,
 - a condizione che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, e che tale conformità sia dichiarata da apposita documentazione.
Pertanto, i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto, sono tenuti a conservare la **certificazione di conformità** dei predetti dispositivi di protezione individuale **alla normativa europea**, pena la non ammissibilità delle relative spese di acquisto ai fini della fruizione del credito d'imposta;
 - peraltro, con specifico riferimento agli articoli di abbigliamento protettivo - quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc.. - si può trattare di articoli "*dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione*" - purché siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

3. MISURA, PERIODO TEMPORALE AGEVOLATO E LIMITE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta e il periodo agevolato sono più ristretti nel nuovo credito d'imposta rispetto al precedente: la misura è infatti passata dal 60% delle spese sostenute

nell'arco di tutto il 2020, al 30% delle spese sostenute nei soli mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Il limite massimo di credito d'imposta fruibile da ogni beneficiario è invece rimasto invariato, pari a 60.000 euro.

In sintesi, il credito d'imposta ex art. 32, D.L. 73/2021:

- è pari al **30%**,
- delle **spese ammissibili effettivamente sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**;
- fino a un **massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario**, nel limite complessivo di stanziamento di risorse statali di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per completezza, si riportano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta ex art. 125 (in particolare, con la Circolare n. 20/E del 10/07/2020):

Importo massimo del credito d'imposta di euro 60.000 per beneficiario e periodo di sostenimento delle spese

Il limite massimo di euro 60.000 per beneficiario è riferito all'importo del credito d'imposta e non all'importo delle spese ammissibili.

Ne deriva che il credito d'imposta spetterà nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 200.000 euro.

Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a 200.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

4. CONCETTO DI SPESE "SOSTENUTE": CRITERI FISCALI PER L'IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE SPESE AGEVOLABILI

Con riguardo al concetto di spese "sostenute" nei suddetti tre mesi agevolabili del 2021, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta ex art. 125 (in particolare, con la Circolare n. 20/E del 10/07/2020), si evidenzia che ai fini dell'imputazione delle spese stesse ai fini del credito d'imposta, occorre fare riferimento ai seguenti criteri fiscali:

- ❖ per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, "independentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono";
- ❖ per le imprese individuali, per le **società**, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al **criterio di competenza** e, quindi, alle

spese da imputare ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021 in base al principio di competenza fiscale di cui all'art. 109 del TUIR, "indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti".

5. QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SPESA AGEVOLABILE:

In merito alla quantificazione dell'importo della spesa agevolabile, si ricorda che l'Agenzia, con riferimento al credito d'imposta ex art. 125, ha specificato che il calcolo del credito spettante deve essere effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA (quindi, sull'imponibile), laddove dovuta e se detraibile, mentre, qualora l'IVA sia indetraibile, essa va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta, sulla scorta dell'interpretazione fornita al paragrafo 5 della Circolare n. 34/E del 2016 (relativa al Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1, commi 98-108, L. 208/2015).

6. MODALITÀ DI FRUIZIONE:

Le modalità di fruizione del nuovo credito d'imposta sono state ridotte, rispetto a quelle previste nella precedente agevolazione: infatti, esso può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi, ovvero in compensazione nel modello F24, ma non ne è prevista la cessione, in tutto o in parte, a terzi. Nel credito d'imposta ex art. 125, tale ultima possibilità era invece consentita dall'art. 122, co. 2, lett. d), D.L. 34/2020.

Dunque, come si evince dall'attuale norma e dal Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ex art. 32 può essere utilizzato:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

oppure

- in **compensazione "orizzontale" nel modello F24** (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento), **a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 12 novembre 2021 e che dovrà rendere nota la percentuale di credito d'imposta effettivamente concedibile ai soggetti richiedenti**, determinata in base al rapporto tra il limite complessivo di spesa stanziata dallo Stato (200 milioni di euro per l'anno 2021), e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dai soggetti mediante la presentazione della Comunicazione. Dunque, analogamente alla precedente agevolazione, anche l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito ex art. 32 può avvenire solamente a seguito della presentazione della Comunicazione con cui vengono dichiarate le spese ammissibili e solo

successivamente all’emanazione del Provvedimento dell’Agenzia con cui si stabilirà la percentuale del credito da concedere a tutti i soggetti richiedenti, nel rispetto del limite di spesa stanziata dallo Stato.

Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, verrà istituito l’apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Preventivo sostenimento effettivo delle spese agevolabili

Come già previsto relativamente al precedente credito d’imposta, se per l’imputazione delle spese agevolabili, ai fini della quantificazione del credito d’imposta, occorre fare riferimento al criterio fiscale di cassa o a quello di competenza, in funzione della tipologia del soggetto beneficiario, **ai fini dell’utilizzo dello stesso è invece necessario che le spese siano state effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari.**

Infatti, il Provvedimento dell’Agenzia precisa che il credito può essere utilizzato “in relazione alle spese effettivamente sostenute”, con ciò dovendosi intendere che, prima della fruizione del credito d’imposta, in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, **il contribuente deve avere effettivamente pagato la spesa oggetto di agevolazione.**

Al riguardo, si ricorda anche l’importante passaggio nella Circolare dell’Agenzia n. 20/2020 inerente al credito d’imposta ex art. 125, nella quale, al paragrafo 2.4, è stato affermato che tale credito era “***utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili***”.

7. IRRILEVANZA FISCALE E LIMITI:

Ulteriori aspetti comuni al precedente credito sono l’irrilevanza fiscale e l’assenza di limiti alla compensazione sono invariata: esso non concorre alla formazione reddito imponibile IRPEF/IRES/IRAP e;

Infatti:

- il credito d’imposta ex art. 32 **non** concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF IRES ed IRAP;
- esso **non** rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR), e del pro-rata di deducibilità dei costi (art. 109, co. 5, TUIR);
- ad esso **non** si applica né il limite generale di compensazione orizzontale, previsto dall’art. 34 L. 388/2000 (innalzato a 2.000.000 euro per l’anno solare 2021), né il limite speciale di compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250 mila euro annui), previsto dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007;

- ad esso **non** si applica né il limite generale di compensazione orizzontale, previsto dall'art. 34 L. 388/2000 (ora innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro), né il limite speciale di compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250 mila euro annui), previsto dall'art. 1, co. 53, L. 244/2007;
- ad esso, conformemente al precedente credito ex art. 125, **non** si applicano neppure i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, in quanto, come esplicitato nella Circolare dell'Agenzia n. 20/2020, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione non possiede il requisito della selettività (per categorie di contribuenti, area geografica o settore economico), che caratterizza le agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato.

8. PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI:

Come già anticipato in premessa, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 191910/2021 del 15/07/2021, è stato approvato il modello di "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione – Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", unitamente alle relative istruzioni.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse statali disponibili.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

La Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021** e deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della stessa, viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico (se correttamente presentata e compilata), ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Tale ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il termine del 4 novembre 2021, per il contribuente è inoltre possibile presentare:

- una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

- una comunicazione di rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, barrando la relativa casella presente nel riquadro "Rinuncia" della Comunicazione.

Dopo avere ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili, con l'indicazione di un credito d'imposta teorico, l'Agenzia, con un successivo provvedimento che dovrà essere emanato entro il 12 novembre 2021, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse pubbliche disponibili. L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente attribuibile a ciascun soggetto beneficiario sarà pari al credito d'imposta richiesto (risultante dall'ultima comunicazione da questi validamente presentata, in assenza di rinuncia), moltiplicato per la percentuale che sarà resa comunicata con tale Provvedimento entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200.000.000 euro all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Per quanto attiene al contenuto della Comunicazione, si evidenziano i seguenti campi:

- nel campo "**Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**" occorre indicare l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e per l'acquisto dei DPI, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
A differenza del credito d'imposta ex art. 125, per il quale nel modello di comunicazione delle spese ammissibili era possibile indicare anche le spese che si prevedeva di sostenere dopo la presentazione della Comunicazione e fino al 31/12/2020, nel nuovo credito d'imposta si devono invece indicare solamente le spese già sostenute (secondo i criteri fiscale di cassa o competenza, in funzione della tipologia dei soggetti) nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, precedentemente quindi alla data di avvio della presentazione telematica della relativa Comunicazione (4 ottobre 2021);
- nel campo "**Credito d'imposta**" occorre indicare (arrotondato all'unità di euro) il 30% dell'importo indicato nel campo "*Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021*". Nel caso in cui il risultato sia superiore a 60.000 euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di euro 60.000.

9. DATE DI RILIEVO PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 32, D.L. 73/2021:

Periodo	Fatto o Adempimento
Mesi di giugno, luglio e agosto 2021	Imputazione contabile delle spese agevolabili (secondo criterio di cassa o di competenza, in funzione della

	tipologia del contribuente), ai fini della quantificazione del credito d'imposta
Dal 04/10/2021 al 04/11/2021	Presentazione telematica della "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione"
Dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà la percentuale di attribuzione del credito d'imposta tra i soggetti richiedenti	Utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale nel mod. F24, da parte del soggetto beneficiario (previo effettivo pagamento delle spese ammesse all'agevolazione), nel corso del 2021 o anche oltre.
In sede di dichiarazione dei redditi	Utilizzo del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario, relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (previo effettivo pagamento delle spese ammesse all'agevolazione).
Entro il 04/11/2021	Presentazione telematica di eventuale Comunicazione correttiva, o di eventuale Comunicazione di rinuncia integrale al credito d'imposta